



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

IL SISTEMA NAZIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ASILO

► NORME FONDAMENTALI

L'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** del 10 dicembre 1948 ha sancito l'insieme dei principi etici fondanti del percorso di conquista dei diritti civili e politici dell'individuo.

Si richiamano l'art. 1 "*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*", l'art. 13 "*...Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese*" e l'art. 14 "*Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite*".

Il 28 luglio 1951, la Conferenza delle Nazioni Unite ha approvato la **Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati**, documento fondamentale che ha definito, dal punto di vista del diritto internazionale, la **nozione di "rifugiato"**, i diritti dei migranti e gli obblighi degli Stati di proteggerli.

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdlci.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

E' un rifugiato (art. 1 della Convenzione) “..chiunque...nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.

► IN ITALIA

L'art. **10, comma 3, della Costituzione italiana** sancisce che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Nel 1990 venne emanata la prima legge sugli stranieri e sui rifugiati (l. 39/1990, c.d. legge Martelli), seguita dalla l. 189/2002 (c.d. Bossi-Fini).

A seguito delle Direttive europee in materia di asilo, sono stati successivamente introdotti i decreti legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008 che, con modifiche ed integrazioni, sono oggi la base della normativa sulla protezione internazionale.

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Il concetto di **protezione internazionale** è comprensivo del riconoscimento dello **status di rifugiato** e dello **status di protezione sussidiaria**.

La definizione di **rifugiato** ricalca quella adottata dalla Convenzione di Ginevra (art. 2, lettera e) del d.lgs. n. 251/2007) “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’articolo 10*”.

La persona ammissibile alla **protezione sussidiaria** (art. 2, lettera g) del d.lgs. n. 251/2007) è “*il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un **grave danno** come definito dal presente decreto (art. 14: condanna a morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdlci.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

interno o internazionale) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La normativa italiana, fino all'adozione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevedeva anche una forma di protezione complementare, la c.d. “**tutela umanitaria**” prevista dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, da utilizzarsi in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità. Si registravano, quindi, 3 forme di tutela provenienti da normative (internazionali e nazionali) diverse ma trattate con **procedura unica**. Nel tempo la tutela umanitaria ha rappresentato, di fatto, il beneficio maggiormente riconosciuto nel Sistema Nazionale.

► RIFORMA INTRODOTTA DAL D.L. 13/2017

Già nel corso del 2017 il Sistema Asilo ha vissuto una profonda rivisitazione ad opera del **decreto legge n. 13/2017**, convertito nella legge n. 46/2017, e successivamente del **decreto legislativo n. 220/2017** che **nell'ottica di accelerazione delle procedure** ha inciso -con effetti manifestatisi nel corso del 2018- sia sul piano del potenziamento delle Commissioni territoriali e sulla definizione dei suoi componenti, sia sul piano giudiziario con l'abolizione del grado di appello per le questioni migratorie e l'istituzione di 26 Sezioni Specializzate in materia migratoria presso i Tribunali.

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Al riguardo va tenuto presente che, per effetto dei massicci flussi riversatisi sulle nostre coste tra il 2014 ed il luglio 2017¹ (prima della sottoscrizione del codice delle Ong che ha segnato la prima inversione di tendenza negli arrivi), il numero degli **arretrati** alla data del **31.12.2017** ammontava a **145.354** istanze da valutare (al 31 gennaio 2018 è stato raggiunto il picco di 147.873), costituendo oltre un quarto degli arretrati di tutti gli Stati Membri dell'Unione.

Pertanto nelle more dell'attuazione della riforma del 2017 e a supporto del sistema, nell'ottica dell'obiettivo di riduzione dei tempi di definizione delle istanze di protezione internazionale e di smaltimento delle pratiche pendenti la **Commissione Nazionale Asilo** ha chiesto l'intervento dell'**Easo** (European Asylum Support System) per inviare presso i Collegi **100 unità di personale** da destinare ad attività istruttorie e di gestione del contenzioso previste nell'ambito del Piano di Supporto Speciale sottoscritto dall'Italia e da EASO per gli anni 2018-2019.

In attuazione del decreto legislativo n. 220/2017 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nel 2018) è stata **modificata la composizione delle Commissioni e Sezioni territoriali** che attualmente sono costituite da: un funzionario

¹ Casi pendenti: 110.915 a fine 2015; 116.444 a fine 2016; 145.354 a fine 2017.

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

della carriera prefettizia con funzioni di Presidente, un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei Diritti Umani designato dall'UNHCR e almeno 4 funzionari amministrativi altamente qualificati individuati ad hoc. Il cambiamento è stato reso possibile grazie all'espletamento delle **procedure concorsuali** di cui all'art. 12 del decreto legge n. 13/2017, convertito nella legge n. 46/2017, all'esito delle quali i 250 funzionari hanno assunto l'incarico di componenti delle Commissioni e Sezioni territoriali, a far data dal **9 luglio 2018**. (Il predetto potenziamento dei Collegi è stato poi completato il 4 febbraio 2019 u.s. con l'assunzione dei 162 funzionari amministrativi risultati idonei nello stesso concorso che sono stati assegnati alle sedi in base al carico di lavoro dei singoli Collegi).

► VERSO LA RIFORMA INTRODOTTA DAL D.L. 113/2018

Con **circolare in data 4 luglio 2018, il Ministro dell'Interno**, rilevato l'elevato numero di **concessioni di protezione umanitaria** pari al 25% delle decisioni rispetto al 7% del riconoscimento dello status di rifugiato e all'11% del riconoscimento della protezione sussidiaria, ha richiamato l'attenzione dei Collegi territoriali sulla necessità di compiere un esame rigoroso delle circostanze di **effettiva vulnerabilità** peraltro poste alla base della concessione della protezione umanitaria anche dalla

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

giurisprudenza in materia (sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23.2.2018).

Il 5 ottobre 2018 è quindi intervenuto il **decreto legge n. 113/2018** che, convertito nella legge n. 132/2018, ha attuato profondi mutamenti introducendo un sistema organico di norme coerenti con una nuova linea operativa adottata nel governo del fenomeno migratorio. In particolare, il decreto ha previsto **l'accelerazione del processo di esame delle istanze di protezione internazionale** mirando contestualmente alla prioritaria tutela delle persone che “effettivamente necessitano di protezione” attraverso la rivisitazione della richiamata fattispecie della protezione umanitaria che discendeva da una norma nazionale di portata generica e non era ancorata a fattispecie tipizzate a differenza delle due categorie della protezione internazionale - status di rifugiato e protezione sussidiaria - che la normativa europea aveva invece ricollegato a specifiche situazioni predeterminate.

In tale ambito, il d.l. 113/2018 ha delimitato la **competenza delle Commissioni territoriali al solo accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una delle due forme di protezione internazionale** nonché alla valutazione, in assenza dei predetti requisiti, delle condizioni del Paese di origine del richiedente che comportino **l'applicazione del principio di “non refoulement”** ai sensi dell'art. 19,

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

commi 1 e 1.1. del d.lgs. n. 286/1998 (TUI) chiedendo, in tali circostanze, al Questore il rilascio di una “protezione speciale”. Ad oggi, in attesa della possibilità di registrare questa nuova tipologia di decisione nel Sistema informatico, si è proceduto, a partire dal 18 marzo u.s., ad un monitoraggio settimanale che ha evidenziato, su richiesta delle Commissioni territoriali alle Questure, l'adozione di 192 “protezioni speciali” (fino al 7.6.2019).

Dunque, razionalizzando la precedente ampiezza della protezione complementare, con il recente d.l. n. 113/2018 si è proceduto all'individuazione di **forme tipiche e tassative di “casi speciali” il cui accertamento è demandato al Questore per il rilascio di specifici permessi di soggiorno temporanei** che riguardano:

- le vittime di violenza domestica (art.18bis TUI)
- le persone che necessitano di cure mediche (art.19, c.2, d-bis TUI)
- le situazioni di calamità nel Paese di origine (art.20 bis TUI)
- il particolare sfruttamento lavorativo (art.22 TUI)
- gli atti di particolare valore civile (art.42-bis TUI)
- le vittime di tratta (art.18 TUI).

Peraltro, in Europa, numerosi Paesi² concedono da anni forme di protezione complementare, riconosciute in base a **tassative ipotesi di “humanitarian reasons”** previste dalle normative nazionali, anche alla luce della Direttiva 115/2008/UE (c.d. direttiva rimpatri).

² Austria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero
dell'Interno

Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo

Sul piano procedurale, posto che il Sistema nazionale per l'esame delle istanze di asilo si articola, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, in **20 Commissioni territoriali affiancate da 30 Sezioni**, il decreto in argomento, in coerenza con la ratio acceleratoria, ha previsto (art. 9, c. 2-bis) la possibilità di istituire fino a dieci ulteriori Sezioni temporanee e, pertanto, a decorrere dal **4 marzo 2019**, la norma è stata attuata con **l'istituzione di 5 Sezioni temporanee** che opereranno, sino al 3 novembre 2019, a Milano, Genova, Bologna, Firenze e Roma.


Area I/b

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*



► INTERVENTI INNOVATIVI

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Sempre al fine di ridurre le tempistiche di esame il decreto legge n. 113/2018, ha disposto una serie di specifici ed **innovativi interventi** quali:
a) l'adozione prima e, successivamente, l'aggiornamento periodico, della **Lista dei Paesi di origine sicuri** (art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008). Tale disposizione, tesa alla semplificazione dell'esame della domanda di asilo, era stata già prevista in via facoltativa dalla direttiva 2013/32/UE ma non era mai stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Il concetto di "**Paese di origine sicuro**" è impiegato nella gestione dei flussi migratori per definire Stati ritenuti "*safe to live in*" in considerazione della stabilità del loro sistema politico-democratico e del rispetto dei trattati sui diritti umani.

La base giuridica è costituita, nel diritto UE, dagli artt. 36 e 37 della richiamata "Direttiva procedure" n. 32 del 2013, mentre per il diritto nazionale è rappresentata dal d.l. n. 113/2018 che ha introdotto l'art. 2bis del d.lgs. n. 25/2008, espressamente rubricato "Paesi di origine sicuri".

L'adozione della Lista comporta una **presunzione di sicurezza del Paese di origine del richiedente al quale incombe, pertanto, l'onere di dimostrare che le condizioni del proprio Paese, incluso nella Lista, non gli consentono il rientro in patria.**

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

La Lista dei Paesi di origine sicuri è stata adottata da **molteplici Stati Membri**³ e c'è anche una proposta europea del 2015 che non ha però avuto seguito.

Questa Commissione Nazionale, ai fini della definitiva adozione dell'elenco con Decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, ha fornito al Gabinetto del Ministro gli elementi concernenti i Paesi da cui originano i principali flussi che interessano il nostro territorio elaborati dall'**Unità COI – Country of Origin Information**.

Sono state, pertanto, predisposte delle schede di analisi sulla situazione di vari Paesi⁴ riferite, in particolare, all'ordinamento giuridico, al sistema politico generale, all'applicazione della legge, alla protezione da persecuzione e maltrattamenti e al rispetto dei diritti e delle libertà, **tenendo in debito conto gli “indicatori democratici”**, di cui all'Allegato I della Direttiva 2013/32/UE. Per ciascun Paese sono stati, altresì, enucleati i **“profili di rischio”** riguardanti le categorie esposte alla violazione dei diritti umani e le **“aree di rischio”** ovvero le zone caratterizzate da aspetti di insicurezza.

³ Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Ungheria.

⁴ Albania, Algeria, Bangladesh, Benin, Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Kosovo, Liberia, Macedonia, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Sri Lanka, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

b) l'individuazione di casi di **procedura accelerata** (art. 28-bis del d.lgs. n. 25/2008) prevedendo tempistiche stringenti che cambiano a seconda dei casi (7+2 gg, 14+4 gg, ecc...) per coloro che siano trattenuti presso un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), presentino un'istanza reiterata, che provengano da paesi di origine sicuri, che presentino una domanda manifestamente infondata, che dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare presentino istanza di asilo per ritardare o impedire l'espulsione o ancora coloro che presentino istanza direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo aver eluso o tentato di eludere i controlli.

Rispetto a tale ultima ipotesi, è allo studio del competente Dipartimento di P.S. l'individuazione delle “**zone di frontiera**” per la conseguente istituzione, con apposito Decreto del Ministro, di ulteriori 5 Sezioni ai sensi dell'art. 28-bis, comma 1-quater, del d.lgs. n. 25/2008, destinate alla valutazione delle istanze sul posto (che, probabilmente, per non aumentare gli oneri complessivi, saranno individuate all'interno delle Sezioni già attive).

c) la previsione di un **esame immediato** (art. 32, comma 1-bis, de d.lgs. n. 25/2008) nei casi in cui il richiedente commetta un **reato di particolare gravità e di grave allarme sociale** che rientra nell'ampliato novero prima limitato all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., ovvero venga condannato, anche con sentenza non definitiva, per i suddetti reati. In tal

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

caso, la Questura è tenuta ad informare tempestivamente la Commissione territoriale competente che procede nell'immediatezza all'audizione del richiedente e a contestuale decisione.

La tipologia di tali interventi non è ancora rilevata tramite Sistema Vestanet; tuttavia da un monitoraggio manuale avviato dal 18 marzo 2019 si è rilevata l'adozione di 167 provvedimenti immediati (fino al 7.6.2019).

- d) l'introduzione (art. 29-bis del d.lgs. 25/2008) dell'**inammissibilità di una istanza reiterata strumentalmente presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale** (procedure applicate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

► I DATI

Si evidenziano di seguito le tabelle relative al 2018 e al 2019 (fino al 31 maggio) che indicano il numero delle istanze presentate, delle decisioni assunte e le nazionalità prevalenti; dati che dimostrano i risultati raggiunti in termini di efficacia e di accelerazione delle procedure grazie al nuovo assetto normativo.

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcella - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Attività Commissioni Territoriali ANNO 2018

Richieste di asilo presentate	53.596 di cui 3.676 minori	
Decisioni adottate dalle CCTT: 95.576 di cui		
Status di rifugiato	7.096	7 %
Protezione sussidiaria	4.319	5 %
Protezione umanitaria*	20.014	21 %
Non riconosciuti	56.002	59 %
Irreperibili	8.145	8 %
Principali nazionalità dei richiedenti asilo		
Pakistan	7.368	14 %
Nigeria	6.336	12 %
Bangladesh	5.026	9 %
Senegal	2.867	5 %
Ucraina	2.517	5 %
Mali	2.266	4 %
Genere dei richiedenti		
Maschi	41.851	78 %
Femmine	11.745	22 %
Età dei richiedenti		
0 – 13	104	0 %
14 – 17	3.363	7 %
18 – 34	37.998	71 %
35 – 64	11.685	22 %
65 – oltre	146	0 %

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



*Ministero
dell'Interno*

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

* Decisioni adottate prima del 5.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018).

Attività Commissioni Territoriali ANNO 2019 (al 31 Maggio)

Richieste di asilo presentate	15.014 di cui 299 minori	
Decisioni adottate dalle CCTT: 41.050 di cui		
Status di rifugiato	4.400	11 %
Protezione sussidiaria	2.680	7 %
Protezione umanitaria*	655	2 %
immediabile**	dato non disponibile	dato non disponibile
Non riconosciuti	30.910	75 %
Irreperibili	2.271	5 %
Principali nazionalità dei richiedenti asilo		
Pakistan	2.805	19 %
Nigeria	1.245	8 %
Bangladesh	1.052	7 %
Ucraina	814	5 %
El Salvador	790	5 %
Perù	715	5 %
Genere dei richiedenti		
Maschi	11.112	74 %
Femmine	3.902	26 %

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Età dei richiedenti		
0 – 13	2	0 %
14 – 17	297	2 %
18 – 34	10.374	69 %
35 – 64	4.280	29 %
65 – oltre	61	0 %

* Decisioni adottate prima del 5.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018) ed inserite successivamente al sistema.

** E' in corso un'evolutiva del sistema per rilevare esclusivamente i casi di protezione speciale

Pratiche in trattazione (pendenti) al 31 maggio 2019: 64.216

pari al - 56,57 % (in valore assoluto - 83.657)

rispetto al totale di 147.873 del 31 gennaio 2018

TREND DELLE DECISIONI

COMPARAZIONE

“1 GIUGNO 2017 - 31 MAGGIO 2018” - “1 GIUGNO 2018 – 31 MAGGIO 2019”

2017-2018 Giugno 2017 – Maggio 2018	2018-2019 Giugno 2018 – Maggio 2019	Differenza Punti percentuali
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Decisioni Richiedenti asilo		86.218	Decisioni Richiedenti asilo		96.396	
Status di rifugiato	6.623	8%	Status di rifugiato	8.894	9%	+ 1
Status di Protezione Sussidiaria	6.360	7%	Status di Protezione Sussidiaria	5.271	5%	- 2
Protezione umanitaria	25.669	30%	Protezione umanitaria	9.350	10%	- 20
Rigetto della domanda di Protezione internazionale	41.364	48%	Rigetto della domanda di Protezione internazionale	64.454	68%	+ 20
Irreperibili & Altro esito	6.202	7%	Irreperibili & Altro esito	7.427	8%	+ 1

► ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

I Collegi di valutazione presenti sul territorio nazionale sono ad oggi pari a 55, in virtù della recente istituzione di 5 Sezioni temporanee, per la durata di 8 mesi, a Milano, Genova, Bologna, Firenze e Roma.

- a) A sostegno dei Collegi, la Commissione Nazionale prosegue il progetto di **monitoraggio della qualità delle decisioni**, avviato già dal 2015 con la collaborazione dell'UNHCR. In particolare viene esaminata la qualità delle interviste dei richiedenti asilo, anche in relazione alle richieste di asilo presentate dai soggetti vulnerabili, nonché la successiva fase decisionale, comprensiva della discussione e della redazione del provvedimento. In proposito, nel febbraio 2019 la Commissione nazionale ha organizzato un Workshop tecnico sulla qualità delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (*Quality assurance*) cui hanno partecipato i Presidenti delle Commissioni Territoriali, i rappresentanti europei dell'UNHCR, dell'EASO e dell'ECRE nonché esperti provenienti da Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Spagna. Dai lavori è emersa la positiva consuetudine italiana (non comune agli altri Stati Membri) di un confronto dialettico tra i diversi componenti della Commissione che facilita un processo decisionale per sua natura critico, che ha ottenuto l'approvazione dei rappresentanti degli Stati Membri.
- b) Inoltre, in considerazione dei preoccupanti livelli raggiunti dal fenomeno della **tratta degli esseri umani**, la Commissione nazionale, in

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

collaborazione con l'UNHCR, continua a portare avanti un progetto finalizzato alla corretta e precoce identificazione delle vittime di tale fenomeno e, a supporto dell'attività di *referral* svolta dalle Commissioni territoriali, ha elaborato e diffuso delle apposite Linee Guida che hanno incontrato anche l'apprezzamento a livello europeo.

- c) Sempre in collaborazione con l'UNHCR sono altresì state aggiornate e pubblicate le **“Linee Guida sulle procedure”** destinate alle Commissioni territoriali ed è in corso di pubblicazione la versione rivista dell'opuscolo informativo per richiedenti asilo e rifugiati che viene consegnato al richiedente nel momento in cui propone la domanda.
- d) In collaborazione con l'EASO, sono state invece selezionate, su finanziamento europeo, **100 unità di supporto specializzate**, messe a disposizione delle Commissioni e Sezioni territoriali per lo snellimento degli arretrati e per la trattazione del contenzioso. Per detto personale è prevista una progressiva riduzione che, a partire da giugno p.v., dovrà pervenire ad esaurimento entro il 31.12.2019.
- e) Per quanto concerne l'**attività di formazione** del 2018, allo scopo di rendere immediatamente operativo l'ingresso dei nuovi componenti dei Collegi, è stato organizzato un corso formativo teorico-pratico per 250

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdlci.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

destinatari vincitori di concorso della durata di 7 settimane (più un analogo corso per i 162 idonei è stato svolto nel primo trimestre del 2019). Inoltre, nel 2018, per rafforzare l'intero sistema, a favore dei Componenti dei Collegi, si sono tenuti 2 corsi sui “**requisiti di inclusione**”, e altri due corsi congiunti tra Magistrati e Presidenti delle Commissioni e Sezioni Territoriali hanno affrontato, a livello base ed avanzato, le tematiche del diritto di asilo e della protezione internazionale.

Nel 2019 sono stati avviati **3 corsi**, attualmente in atto, sulle “tecniche di intervista dei minori”, sull'individuazione delle “**vittime di tratta**” e sui “**requisiti di inclusione**”.

- f) L'**Unità COI (Country of Origin Information) della Commissione Nazionale** per il diritto di asilo, della quale si è già parlato in occasione della redazione della “Lista dei Paesi sicuri”, aggiorna sia le Commissioni territoriali che la Commissione Nazionale sui mutamenti politici, etnici, religiosi e sociali che si susseguono nei Paesi di origine. Tali informazioni costituiscono, infatti, in fase di valutazione, la base principale su cui circostanziare il riconoscimento di una protezione internazionale.

Dal 2018 ad oggi, l'Unità COI, sotto la guida dell'EASO ed in collaborazione con i rappresentanti degli Stati membri, ha prodotto approfonditi “**Rapporti**” tra cui, di maggiore attualità, quelli sul

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

Bangladesh, sul Mali e sulla Costa d'Avorio (in corso di pubblicazione). Inoltre, ha redatto, dal 2018 ad oggi, un totale di **160 relazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo** che, in esecuzione di un protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Consiglio Superiore della Magistratura, vengono rese disponibili anche sul sito del Ministero della Giustizia. L'Unità COI fornisce lo stesso tipo di informazioni alle **Sezioni Specializzate dei Tribunali** che se ne avvalgono in sede di ricorso avverso le decisioni delle Commissioni e Sezioni territoriali.

-
- Tutta l'attività descritta è veicolata attraverso il **sistema informatico Vestanet**, gestito dall'Ufficio VI del Dipartimento, a cui è stato integrato il progetto SGA (Sistema Generale dell'Accoglienza). Va segnalato, al riguardo, che il predetto collegamento ha generato **serie criticità** che hanno rallentato la possibilità di inserire le decisioni assunte dalle Commissioni e Sezioni territoriali in Vestanet. Attualmente tali problematiche sono in fase di studio e progressivo superamento grazie all'attività svolta dall'Ufficio VI.
 - Non di minore importanza è l'attività di **monitoraggio delle risorse finanziarie**. Il funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni e Sezioni territoriali è assicurato dalle risorse a valere **sul**

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

capitolo 2255 del bilancio del Ministero dell'Interno. Tra le voci di spesa di competenza della Commissione nazionale rientrano il servizio di interpretariato (la cui spesa, per il 2018, è stata di euro 8.415.287,95), i gettoni di presenza dei componenti dei Collegi previsti dalla legge (pari ad euro 3.339.292,06 per il 2018), il rimborso delle spese di missione e le spese derivanti dal contratto stipulato con Poste Italiane per la nuova procedura di notifica degli atti e dei provvedimenti a coloro che non sono in accoglienza presso i Centri.

- In riferimento alle recenti vicende giudiziarie che hanno fatto emergere un sodalizio criminoso presso la Commissione territoriale di Cagliari, è in programma l'istituzione di “**Nuclei mobili di controllo**” che, con visite sul posto, dovranno verificare la correttezza degli adempimenti amministrativi e il rispetto dell'ordine cronologico per la trattazione delle pratiche, oltre a produrre un effetto utilmente dissuasivo su eventuali propositi illeciti.

PROCEDURA DI REVOCA E CESSAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

In base all'art. 5 del d.lgs. n. 25/2008, la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha competenza esclusiva in materia di "revoca" e "cessazione" della protezione internazionale nelle due forme di status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Va rilevato che il d.l. n. 113/2018, ampliando il novero dei reati per l'esclusione della protezione internazionale, ha inciso sulle decisioni di revoca.

La Commissione Nazionale in sede collegiale si riunisce 2 volte a settimana (martedì e giovedì); è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e da un dirigente della Pubblica Sicurezza. Alle riunioni partecipa con funzioni consultive un rappresentante dell'UNHCR.

Nel biennio 2017-2018 e fino al 31 maggio 2019, sono state adottate le decisioni di seguito indicate:

Anni	Conferme Protezione Internazionale	Cessazioni Protezione Internazionale	Revoche Protezione Internazionale	Totale Decisioni
2017	107	216	47	370
2018	94	252	42	388

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

2019 fino al 31/5	79	55	16	150
-------------------	----	----	----	-----

Alle ipotesi di “cessazione” enucleate dalla vigente normativa viene ricondotto, in via interpretativa, anche il caso di **rientro nei Paese di origine di coloro che beneficiano della protezione internazionale**. La lettura del fenomeno, ormai diffuso in tutti gli Stati membri e monitorato dalla Commissione Europea, è **consentita dalle segnalazioni della Polizia di Frontiera** e riguarda prevalentemente titolari di protezione internazionale provenienti dal Pakistan, dall’Afghanistan e dal Mali; il monitoraggio, avviato da questa Commissione a decorrere dall’1.9.2017, ha evidenziato, al 31 maggio, un totale di 2.981 segnalazioni, di cui 898 partenze verso i paesi di origine e 2.083 rientri in Italia.

ATTIVITA’ DI CONTENZIOSO

La Commissione Nazionale si costituisce in giudizio, mediante l’Avvocatura dello Stato, in tutti i procedimenti promossi avverso i propri provvedimenti di revoca e cessazione della protezione internazionale. Fornisce, altresì, elementi inerenti i giudizi instaurati contro l’Italia dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Allo stato attuale, è in corso il monitoraggio del contenzioso in trattazione dalle Commissioni e Sezioni territoriali che risulta ampliato.

Area I/b

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*



Ministero dell'Interno

*Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo*

COMUNICAZIONE DATI

In base all'art. 5 del d.lgs. n. 25/2008, la Commissione Nazionale ha il compito di fornire i **dati informatici** utili al monitoraggio delle richieste di asilo (all'uopo, è dotata di un solo Operatore informatico).

Pertanto, con cadenza settimanale, mensile ed annuale, vengono trasmessi al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per il successivo inoltro al Gabinetto del Ministro, i dati secondo un formato sintetico.

► PROSPETTIVE DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO DEI COLLEGI SUL TERRITORIO

Il decremento dei flussi migratori e la mutata entità della presenza dei richiedenti asilo nei Centri di accoglienza ha inciso sulle attività dei Collegi deputati al riconoscimento della protezione internazionale, determinandone una **variazione in diminuzione del carico di lavoro**.

Conseguentemente, si prevede di procedere, **a brevissimo**, all'adozione di un decreto per la redistribuzione delle Commissioni e Sezioni Territoriali secondo un programma cadenzato che potrebbe concludersi al 31 dicembre p.v..

Area I/lb

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcelllo - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdli.interno.it*